

IRCCS

/2005

La Consulta, con la sentenza n. 270 ~~depositata ieri~~, ha così accolto soltanto in minima parte le questioni di costituzionalità sollevate da quattro Regioni (Emilia-Romagna, Marche, Sicilia e Veneto) contro le norme della Legge delega 3/2003 e del decreto delegato 288/2003, che hanno disposto il riordino degli IRCCS, prevedendone la possibile trasformazione in Fondazioni.

Alle Regioni che, con "numerosi e frammentari" rilievi, contestavano l'eccesso di dettaglio del legislatore statale nel settore (in cui si intrecciano due materie a legislazione concorrente: tutela della salute e ricerca scientifica) e la violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Corte fornisce una risposta chiara: "La previsione di una nuova tipologia di persona giuridica, la Fondazione Irccs di diritto pubblico, esige una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa".

Di qui l'inammissibilità o l'infondatezza della maggior parte delle questioni sollevate, tra cui quelle relative ai poteri del Ministro della Salute: nominare il direttore scientifico; determinare l'organizzazione a rete dei centri; assegnare progetti di ricerca. Tutti compatibili con la Costituzione, "dal momento che responsabilità del genere sembrano spettare naturalmente a un organo che riesca ad avere una visione d'insieme della complessiva capacità e specificità degli Irccs", anche in relazione alle mutevoli tendenze della ricerca scientifica a livello internazionale.

Le censure sono state accolte, invece, per le norme sulla composizione e designazione dei consigli di amministrazione, dei presidenti e dei collegi sindacali delle Fondazioni, nonché dei consigli d'indirizzo e dei presidenti degli Irccs non trasformati. Norme "ingiustificatamente dettagliate e quindi invasive" sia dell'autonomia statutaria delle Fondazioni, sia dell'ambito lasciato alla potestà legislativa regionale. Incostituzionali anche i compiti di vigilanza e controllo attribuiti al ministero dal Dlgs 288: l'articolo 1 espropria le Regioni di queste funzioni, l'articolo 16 introduce "un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli Irccs". Un controllo simile potrebbe essere ammissibile solo per "enti pubblici nazionali", mentre gli Irccs sono "enti a rilevanza nazionale".